Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 27 marzo 1933 - Anno XI** **Numero 72**

AVVISO

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGE 23 febbraio 1933, n. 170.
Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . . Pag. 1230

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 171.
Norme riguardanti le sessioni di esame nelle scuole medie all'estero affidate ad Enti, Istituti, Opere ed Associazioni. Pag. 1230

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 172.
Autorizzazione al comune di Viggiù ed Uniti ad applicare le imposte di consumo sulle bevande alcooliche con la tariffa della classe G . . . . Pag. 1231

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1933.
Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Vincerra in provincia di Arezzo. Pag. 1231

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1933.
Autorizzazione al Credito romagnolo di Bologna ad istituire un proprio recapito nel comune di San Leo (Pesaro) . Pag. 1232

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1933.
Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria filiale in Cuneo . . . . Pag. 1233

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio (1° semestre 1933). Pag. 1233

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1233

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: Errata-corrige . . . . Pag. 1236

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica. . . . . Pag. 1236

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Varianti ai concorsi banditi per posti nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . Pag. 1236

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1933, n. 170.
Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 752, è sostituito il seguente:

« È istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.

« L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lettera *a*), non potrà essere investito che in crediti ed in attività di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari ».

Art. 2.

All'Ente finanziario dei Consorzi agrari sono applicabili le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, 2085.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al Cairo, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 171.
Norme riguardanti le sessioni di esame nelle scuole medie all'estero affidate ad Enti, Istituti, Opere ed Associazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;
Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1575;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole medie all'estero affidate ad Enti, Istituti, Opere ed Associazioni, il cui personale dipenda in tutto o in parte dagli Enti stessi, potranno essere indette, di anno in anno, sessioni di esami con valore legale, per il rilascio di titoli di studio corrispondenti a quelli propri delle Regie scuole italiane all'estero o dei vari tipi di scuole medie e tecniche del Regno, sempre che i programmi svolti nelle scuole delle quali si tratta siano sostanzialmente conformi a quelli della Regia scuola di cui si rilascia il titolo.

Delle Commissioni giudicatrici per le predette sessioni di esame fanno parte, di regola, oltre il Regio agente diplomatico o consolare competente per ragioni di territorio, almeno due commissari, nel caso di esami finali dei corsi di secondo grado, o almeno un commissario, nel caso di esami di licenza di primo grado o di ammissione a scuole di secondo grado. Tali commissari saranno nominati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello dell'educazione nazionale.

La presidenza della Commissione spetterà in ogni caso al Regio agente diplomatico o consolare di cui sopra o a un suo sostituto.

Le spese per l'invio e per le competenze da liquidarsi ai commissari, a norma del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono a carico dell'Ente da cui dipende la scuola.

Art. 2.

I giovani che abbiano conseguito all'estero la licenza da un corso tecnico-commerciale quadriennale, annesso, o meno, ad un corso inferiore di istituto tecnico, possono ottenere la iscrizione al corso superiore di questo istituto, in seguito a deliberazione del Collegio dei professori dell'Istituto stesso o previo eventuale esperimento sulla parte del programma del corso inferiore da essi non svolta, a meno che la loro preparazione non si ritenga altrimenti accertata.

Art. 3.

La licenza della 5ª classe conseguita nelle scuole elementari italiane all'estero, in sedi ove non esistano scuole medie, è titolo valido per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi inferiori, così all'estero come nel Regno.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a cominciare dalle sessioni dell'anno scolastico 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG. — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 172.
Autorizzazione al comune di Viggiù ed Uniti ad applicare le imposte di consumo sulle bevande alcooliche con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda prodotta dal comune di Viggiù ed Uniti (provincia di Varese) per avvalersi della disposizione suaccennata, ai soli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo sulle bevande alcooliche;

Visto il decreto del Nostro Ministro per l'interno 25 aprile 1929, in base al quale il nominato Comune va considerato come luogo di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Viggiù ed Uniti è autorizzato ad applicare sulle bevande alcooliche le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di cura del comune di Viggiù ed Uniti è devoluto il maggior provento, al netto delle spese di riscossione, derivante dalla autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 75. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1933.
Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Vincerra in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Considerato che con voto in data 27 maggio 1932 il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresse parere favorevole per l'approvazione del 2° ed ultimo stralcio dei lavori previsti nel progetto 28 maggio 1930 dell'importo complessivo di L. 910.853, comprendente una superficie di terreni da sistemare di complessivi ettari 624.26.15 per il Vincerra, ettari 696.27.14 nei fossi Rapale, Inferno, Arnino e Arnaccio ed ettari 367.21.25 in destra e sinistra dell'Arno, in totale ettari 1687.74.54 in comune di Pratovecchio-Stia (provincia di Arezzo);

Visti gli elenchi dei terreni da sistemare per la esecuzione dei lavori suindicati previsti nel progetto 27 maggio 1930 della Centuria della Milizia nazionale forestale di Arezzo;

Ritenuto che i predetti elenchi e relative planimetrie sono stati pubblicati — e gli elenchi notificati ai proprietari interessati — a norma di legge;

Che durante la pubblicazione sono stati presentati in termini al comune di Pratovecchio-Stia n. 6 reclami contro la inclusione dei terreni da sistemare nell'elenco predetto;

Che pure nei termini di pubblicazione sono stati presentati due reclami direttamente a questo Ministero;

Considerato: sul ricorso Liberatori Alessio (come agente dei fratelli Beni Carlo ed Eugenio fu Giuseppe) che i terreni erano anche precedentemente soggetti al vincolo forestale e per la particella 12 p. *G*, si è previsto il mantenimento del bosco esistente per ettari 4.30.85, e la continuazione di coltura per ettari 0.70 sotto la osservanza delle prescrizioni di massima per la Provincia, e per la particella 834 p. sez. *G* (ettari 16) radamente boscata, rocciosa, inadatta alla coltura agraria, si è previsto il temporaneo divieto del pascolo, come pure per la particella 10 sez. *C* (ettari 22.69) che la conservazione dello stato attuale di coltura e di sospensione del pascolo sui complessivi ettari 21.22.54 si possono attuare anche solo con le applicazioni delle prescrizioni di massima;

Considerato: sul ricorso del signor Pallini Fausto per sè e per l'erede del fu Ruggero Pallini, Fortunato Pallini, di Pallini Maria, Giovanni e Renato fu Francesco e per la madre Maddalena, Berti Pallini, che per le particelle 161-162 e 171 il progetto prevede il mantenimento dell'attuale forma di coltura e quindi viene meno la ragione del ricorso che per le particelle 172 (ettari 0.82.76) e 209 (ettari 2.04.23 sez. *A*) trovandosi esse distaccate dai terreni da sistemare il rimboschimento sarebbe difficile e costoso da mantenere e quindi si possano tenere nell'attuale forma di coltura;

Considerato: sul ricorso del sig. Liberatori Alessio quale agente del sig. Poltri Tanucci cav. Francesco mentre si ritiene che non si possa variare la destinazione prevista per le particelle 11 p. (ett. 17.45.99) 57 p. (ett. 12.61.74) 76, 77, 80 per essere essa tecnicamente ed economicamente più conveniente, la particella n. 5 (ettari 0.26.69) a rado castagneto possa invece essere mantenuta nell'attuale forma di coltura e che la particella n. 8 possa per ettari 0.60 pianeggianti essere coltivata agrariamente con la disciplina di cui all'articolo 73 delle prescrizioni di massima;

Considerato: sul ricorso dei fratelli Settimio ed Amedeo Rossi, che le particelle 10 e 14 sez. *E* a terreno superficiale e roccioso sul crinale della montagna non possano essere tolte al rimboschimento costituendo una continuazione di una grande fascia di bosco a cui si è stabilito attribuire sul

crinale Appenninico funzioni idrauliche, il n. 870 sez. *F* (ettari 0.06.21) e il n. 872 (ettari 0.35.52) invece essendo stati segnati erroneamente nell'elenco come da rimboschire mentre sono in realtà un castagneto si ritiene bastare il disciplinamento dell'attuale forma di coltura, che la n. 887 (ettari 3.35.61) la 961 (ettari 0.73.32) e la 961² (ettari 0.03.14) nude, a terreno superficiale roccioso, all'origine del fosso di Scardoggi, devono per tali motivi essere mantenuti nell'elenco con destinazione a bosco; che per la 901 (ettari 3.21.96) possa permettersi sulla parte pianeggiante di ettari 2.01.96 il disciplinamento dell'attuale forma di coltura di pascolo alternato con seminativo, e la intera particella n. 902 (ettari 0.30.08) perchè pianeggiante e adatta a coltura possa lasciarsi nella destinazione di seminativo alternato a pascolo con la osservanza delle prescrizioni di massima per la Provincia; le particelle n. 903 (ettari 2.43.74) e n. 906 (ettari 0.17.28) essendo castagneto e cerreto non occorre assoggettarle al rimboschimento ma basta assoggettarle alle discipline del vincolo forestale temperate dalle prescrizioni di massima per la Provincia; la particella n. 960 (ettari 8.83.67) è rocciosa, scoscesa con qualche cespuglio su ettari 4, mentre sulla restante superficie radamente alberata, è sufficiente la manutenzione dello stato attuale con la imposizione del vincolo;

Considerato: sul ricorso del signor Lancioni Cesare, quale agente del marchese Goretti Miniati Ugo, che per il maggior numero di particelle si chiede quanto il progetto prevede per la particella n. 59 sez. *A* (ettari 10.31.79) boscata si ritiene necessario il semplice vincolo per i numeri 62 (ettari 0.71.81) e 63 (ettari 0.31.28) sez. *A* si ritiene necessario l'inerbimento, solo si potrà permettere a lunghi periodi la lavorazione per la rinnovazione della cotica erbosa. Per le particelle sez. *C* 2 p. e 9 (ettari 9.50.00 e 0.39.08) non si ritiene poter accogliere la richiesta di coltura di cereali e foraggere per mantenere un buon equilibrio idraulico della zona, in corso di naturale rimboschimento;

Considerato: sul ricorso del marchese Ferdinando Frescobaldi, che per il n. 576 (ettari 4.38.82) è previsto il mantenimento della attuale forma di coltura del seminativo, a norma delle prescrizioni di massima; per la 607 p. (ett. 5.08.60) attualmente seminativo alberato con pascolo può permettersi la continuazione della coltura, condizionata alla osservanza delle prescrizioni di massima, per la 598 (ettari 10.03.17) pur riconoscendo la necessità del rimboschimento esso sarà eseguito nei limiti del possibile, come ultimo lavoro della zona;

Considerato: sul ricorso del signor Tapinassi Pietro, che per il maggior numero di particelle si chiede quanto il progetto prevede meno che per ettari 3 della particella n. 56 che potranno essere mantenuti nell'attuale forma di coltura di seminativo alternato con pascolo, pur assoggettandoli al vincolo forestale; che per le particelle in sez. *E* nn. 99, 101, 102, 103, 1, 2, 3, 4 p., 5, 8, 24, 26, 27 p. tutte nude e previste per il rimboschimento si possono lasciare a colture cerealicole alternate col pascolo, che la n. 99 (ettari 1.74.65), la n. 101 (ettari 1.02.95), la n. 102 (ettari 1.85.77), la n. 103 (ettari 0.87.81) per la loro ubicazione a pendio non eccessivo e terreno abbastanza profondo, possano senza danno essere coltivate con speciali discipline e di permettere la continuazione dell'attuale forma di coltura, mentre per le restanti particelle la loro estensione e condizioni consigliano di ridurle a bosco. Le particelle sez. *E*, nn. 28, 29, 30, 32, 33 p., 35, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55 per essere inadatte per la coltura agraria e per le eguali condizioni di ubicazione e di pendenza è conveniente siano destinate a bosco non accogliendo le proposte del proprietario;

Considerato: sul ricorso del sig. Donato Trenti, che le particelle in sez. *A*, nn. 167, 168, 169, 179, sono staccate dal complesso dei terreni da rimboschire e occorrerebbe una forte spesa di sorveglianza, si ammette che siano mantenute nella attuale forma di coltura pur assoggettandoli al vincolo forestale;

Considerato che la pubblicazione degli elenchi comprendenti una notevole superficie ha dato luogo a solo 8 reclami di ditte interessate per una superficie globale trascurabile e che molti dei reclami riguardano soltanto la destinazione successiva da darsi ai terreni;

Visto il voto 13 gennaio 1933, n. 2825, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunziato in merito ai reclami stessi;

Visti gli articoli 3, 5, 45, 46 e 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti — per le ragioni indicate nelle premesse — i ricorsi dei signori Liberatori Alessio per i fratelli Beni Carlo ed Eugenio fu Giuseppe, Pallini Fausto per sè e per l'erede del fu Pallini Ruggero, Pallini Fortunato, Maria, Giovanni e Renato Pallini fu Francesco, Liberatori Alessio per il signor Poltri Tanucci cav. Francesco, fratelli Settimio ed Amedeo Rossi, Lamioni Cesare per il marchese Goretti Miniati Ugo, marchese Ferdinando Frescobaldi, Tapinassi Pietro, Trenti Donato.

È peraltro consentito nelle condizioni e limiti esposti nelle premesse del presente decreto Ministeriale la coltura agraria dei fondi dei ricorrenti.

Art. 2.

I predetti elenchi in data 27 maggio 1930 e le relative planimetrie sono approvati e i terreni in essi compresi sono assoggettati a vincolo forestale, a termini dell'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(896)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1933.

Autorizzazione al Credito romagnolo di Bologna ad istituire un proprio recapito nel comune di San Leo (Pesaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nella legge 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Credito romagnolo » con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire un proprio recapito nel comune di San Leo (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: Jung.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

(908)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1933.
Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria filiale in Cuneo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nella legge 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Vista la domanda con la quale il Banco di Roma, nel fare nota la sua decisione di intervenire nella sistemazione della Banca operaia di Cuneo, e di prendere il seguito degli affari su quella piazza, chiede l'autorizzazione di istituire una propria dipendenza in Cuneo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma », con sede in Roma, è autorizzata ad istituire in Cuneo una propria filiale, qualora la Società anonima Banca operaia di Cuneo, deliberi ed attui la propria irrevocabile messa in liquidazione, e la conseguente cessazione dell'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: Jung.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

(907)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio (1° semestre 1933).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di seta artificiale esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1933, il valore medio della cellulosa in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,35 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 153 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(912)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Fonn di Giuseppe, nato a Trieste l'11 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Apiari n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Fonn è ridotto in « Fonti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Dal Piero in Fonn di Francesco, nata il 9 gennaio 1902, moglie;
2. Nives di Renato, nato il 27 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8791)

N. 11419-11024.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Gaber fu Giusto, nata a Trieste il 28 ottobre 1920 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Gaber è ridotto in « Gabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alberta fu Giusto, nata il 30 settembre 1922, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla Congregazione di Carità nei modi previsti al

n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8792)

N. 11419-8400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Gabercig di Emilio, nato a Trieste il 7 dicembre 1903 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 20 B, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Gabercig è ridotto in « Gabersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Andreina Natalini in Gabercig di Romilda, nata il 16 settembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8793)

N. 11419-5457.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mattia Germek fu Francesco, nato a Trieste il 19 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Germek è ridotto in « Germi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Prasel in Germek di Andrea, nata l'11 maggio 1904, moglie;
2. Bruno di Mattia, nato il 13 dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8794)

N. 11419-11638.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Ghersinich di Giovanni, nato a Piemonte d'Istria il 21 gennaio 1863 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo n. 699, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Ghersinich è ridotto in « Ghersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Gerzel in Gersinich fu Stefano, nata il 25 agosto 1871, moglie;
2. Maria di Matteo, nata il 26 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8795)

N. 11419-13194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Gosgnach fu Michele in Savini, nata a Trieste il 14 settembre 1863 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gozzani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Gosgnach in Savini è ridotto in « Gozzani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8796)

N. 11419-8399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raimondo Gregorcic fu Marco, nato in Rifembergo il 30 settembre 1908 e residente a Trieste, Roiano n. 4, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raimondo Gregorcic è ridotto in « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8797)

N. 11419-13647.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Grgorovic di Giovanni, nato a Grimalda il 29 agosto 1898 e residente a Trieste, via A. Caccia n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Grgorovic è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Grzetic in Grgorovic di Francesco, nata il 17 marzo 1899, moglie;
2. Riccardo di Antonio, nato il 23 maggio 1922, figlio;
3. Mario di Antonio, nato l'8 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8798)

N. 11419-6571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Jurcic fu Matteo, nato a Trieste il 9 gennaio 1876 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 18, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Giorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Jurcic è ridotto in « Di Giorgio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marina Iscra in Jurcic fu Giovanni, nata il 1° luglio 1892, moglie;
2. Maria di Antonio, nata l'8 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8814)

N. 11419-11639.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Karis fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 aprile 1885 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. n. 279, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Karis è ridotto in « Caris ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Rebek in Karis fu Giovanni, nata il 22 ottobre 1883, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 18 marzo 1912, figlia;
3. Giorgio di Giovanni, nato il 24 settembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8315)

N. 11419-9571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Koinc fu Alberto, nato a Trieste il 30 agosto 1912 e residente a Trieste, viale R. Sanzio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Koinc è ridotto in « Coni ».

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8816)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

ERRATA-CORRIGE

Le seguenti nomine nell'Ordine della Corona d'Italia debbono intendersi come non avvenute:

1. A cavaliere: Grignani Roberto, console della M.V.S.N., pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1932-X, n. 206.
2. A cavaliere: De Sanctis Antonio, primo capitano del genio, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1932-X, n. 245.
3. A commendatore: Bombi on. avv. Giorgio, senatore del Regno, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1933-XI, n. 48.
4. A commendatore: Di Frassineto on. conte dott cav. uff. Alfredo, senatore del Regno, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1933-XI, n 48.
5. A grande ufficiale. Bombi on avv Giorgio, senatore del Regno, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1933-XI, n. 48

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1932-XI, n. 247, a pagina 4831, venne omessa la indicazione del grado di cavaliere che doveva essere stampata dopo il nome di Scippa prof. Angelo. Pertanto i conferimenti da Perrone Compagni march. Dino, prefetto di seconda classe, a Manzoni Ansidei conte Giuseppe di Luigi, da Bologna, s'intendono del grado di cavaliere e non di ufficiale.

(916)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Avviso di rettifica.

Nel modulo del certificato di credito per l'esecuzione coattiva di operazioni di Borsa su titoli e valute, allegato al decreto Ministeriale 16 febbraio 1933-XI, n. 701, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 60, del 13 marzo 1933, a pagina 1032 la parola « demandategli » dovrà leggersi « demandatigli », le parole « fino ad ora pagate » dovranno leggersi « fino ad ora non pagate », e la parola « allegato » dovrà leggersi « allegati ».

(917)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti ai concorsi banditi per posti nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Giusta disposizione legislativa in corso i limiti massimi di età stabiliti dalla Amministrazione postelegrafonica per l'ammissione ai concorsi autorizzati dal decreto di S. E. il Capo del Governo del 17 dicembre 1932, e pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1933, n. 26, sono elevati di quattro anni, oltre bene inteso i maggiori benefici previsti dalle norme vigenti per coloro che prestarono servizio durante la guerra, per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, per i decorati al valor militare e, infine per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

Inoltre, nei concorsi per 11 posti di 1ª categoria e per 638 posti di impiegato ausiliario a contratto, è soppresso il limite massimo di età, per l'ammissione di impiegati di ruolo. Uguale agevolazione è concessa a favore del personale non di ruolo, purchè alla data del 1° febbraio, apertura dei concorsi, abbia prestato servizio con mansioni impiegatizie da almeno due anni.

Gli interessati prima della scadenza del termine (2 aprile p. v.) possono rivolgersi per informazioni alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.

(920)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.